



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL FONDO RISCHI DEI CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

n. 07

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 35 del 01-04-1996
Modificato con atto di Consiglio Provinciale n.146 del 22-12-1996

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AL FONDO RISCHI
DEI CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Art. 1

1. La Provincia di Ascoli Piceno concede contributi ai Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi, che abbiano stipulato con Istituti di Credito convenzioni per affidamenti a favore di propri associati, con garanzia dei Consorzi e Cooperative stessi.
2. I contributi concessi dalla Provincia di Ascoli Piceno sono diretti ad incrementare il “fondo rischi” dei Consorzi e Cooperative, alimentati in via ordinaria dai contributi degli associati, dal ristorno parziale degli interessi corrisposti dagli associati agli Istituti di Credito e da altre entrate secondo le previsioni degli Statuti dei singoli Consorzi e Cooperative.

Art. 2

I contributi diretti ad incrementare il “fondo rischi” degli organismi collettivi fideiussori di cui all’art.1 sono concessi, dalla Provincia di Ascoli Piceno, (a condizione che gli stessi consorzi o cooperative abbiano effettuato operazioni fideiussorie nel corso del 1996) per il 50% in proporzione al volume degli affidamenti nominali garantiti dall’organismo fideiussorio con il proprio fondo rischi nel corso dell’anno di riferimento (1996) e per il restante 50% in proporzione all’entità delle quote di affidamenti garantite, al netto dei rientri al 31.12.96. Per la ripartizione dei contributi devono essere utilizzati i dati che si riferiscono unicamente agli affidamenti concessi ad imprese con sede operativa in provincia di Ascoli Piceno.

Art. 3

1. Per poter godere delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti, i Consorzi e le Cooperative di garanzia collettiva fidi dovranno risultare costituiti da almeno due anni al momento della richiesta di contributo.

Art. 4

1. Le domande tendenti ad ottenere il provvedimento di concessione del contributo debbono essere indirizzate alla Provincia di Ascoli Piceno entro il 31/01/1997, corredate dalla seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo omologato e registrato, completo dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - b) atto di nomina degli Organi Statutari;
 - c) convenzioni stipulate con Istituti di Credito per l’affidamento degli associati;
 - d) documenti di aggiornamento, alla data più recente, degli atti di cui ai comma precedenti;
 - e) certificazione bancaria attestante l’ammontare degli affidamenti nominali operativi concessi agli associati del consorzio o cooperativa nel corso dell’anno di riferimento 1996;
 - f) certificazione bancaria attestante l’ammontare degli affidamenti in essere al 31.12.96, al netto dei rientri, con la specificazione della relativa quota garantita dall’organismo

fideiussorio;

- g) bilanci, consuntivi e rendiconti relativi agli ultimi due anni di gestione dichiarati veri, reali e vistati dai Revisori dei Conti o dai Sindaci.

Le certificazioni bancarie di cui alle precedenti lett. e) ed f) devono riferirsi agli affidamenti concessi alle imprese con sede operativa in provincia di Ascoli Piceno.

Art. 5

1. Sono esclusi dal contributo:

- a) i Consorzi e le Cooperative di garanzia collettiva fidi che, avendone l'obbligo ai sensi di legge, non risultino iscritti nei moli, albi o registri tenuti dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno oppure quelli che, pur essendo iscritti, risultino irregolari;
- b) i Consorzi e le Cooperative non aventi sede ed operatività in Provincia di Ascoli Piceno;
- c) i Consorzi e le Cooperative i cui statuti non prevedono la possibilità di accesso per tutti gli operatori anche se non aderente ad associazioni di categoria.

Art. 6

La Provincia di Ascoli Piceno si riserva la facoltà di effettuare opportuni accertamenti sui Consorzi e le Cooperative onde garantirsi che i finanziamenti vengano effettivamente impiegati per i fini per i quali sono stati concessi.

Art. 7

I Consorzi e le Cooperative di garanzia collettiva fidi, prima della liquidazione dei contributi concessi, devono rilasciare esplicita dichiarazione attestante:

- a) che il contributo concesso sarà utilizzato integralmente per incrementare il proprio "fondo rischi";
- b) che le maggiori possibilità di finanziamento scaturenti dai contributi di cui sopra saranno con preferenza utilizzate per la concessione di finanziamenti a medio termine e rivolti ad obiettivi di ammodernamento, innovazioni tecnologiche e razionalizzazione produttiva.
- c) che i Comuni abbiano partecipato con analoghi finanziamenti all'iniziativa della Provincia, e l'ammontare complessivo sia almeno pari al 10% del contributo provinciale.

Art. 8

1 Dopo la liquidazione del contributo i singoli organismi fideiussori sono tenuti a presentare alla Provincia di Ascoli Piceno, entro 15 giorni dalla riscossione della somma, la contabile del versamento all'istituto (o Istituti) di Credito con la specificazione che la somma incassata è stata integralmente destinata al "fondo rischi".

2. La mancata presentazione del predetto documento comporta l'automatica revoca del contributo concesso.

Art. 9

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare, deciderà la Giunta Provinciale sentiti se del caso, gli Organismi dei Consorzi e Cooperative di garanzia fidi e gli Istituti di Credito convenzionati.